Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 5 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 181, il Primo Segretario di Sua Maestà il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 6 maggio 1942-XX (registrato al Controllo generale col n. 212, addì 15 maggio 1942-XX, registro decreti n. 28, pag. 155), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di Condrò Flores Guglielmo fu Antonio.

(3045)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1942-XX, n. 839.
Legge per l'arte negli edifici pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, il Partito Nazionale Fascista, gli Enti ed Istituti pubblici, e le Organizzazioni sindacali, che procedono alla costruzione di edifici pubblici, debbono comprendere nei progetti, fra le somme a propria disposizione, una quota non inferiore al due per cento dell'importo preventivo dei lavori da destinare all'esecuzione di opere d'arte figurativa.

Sono esclusi da tale obbligo i progetti dell'importo non superiore a L. 1.000.000 e quelli di edifici ad esclusivo carattere tecnico-industriale. L'indicato limite di L. 1.000.000 è ridotto a L. 500.000 quando si tratti di edifici scolastici.

A formare la quota del due per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

Art. 2.

La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte figurativa di cui all'articolo precedente, sarà fatta dalle Amministrazioni sul cui bilancio grava la spesa, in base ad un elenco di nomi di artisti iscritti al Sindacato proposto dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Le stesse Amministrazioni possono decidere di provvedere all'esecuzione delle suddette opere mediante concorso.

Per le opere di competenza dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'educazione nazionale, le due Amministrazioni procederanno, d'intesa, colle modalità di cui al 1° comma, alla scelta degli artisti o alla determinazione delle modalità del concorso, mentre le altre Amministrazioni prenderanno in ogni caso accordi con i predetti Ministeri.

Salvo quanto prescritto dal precedente comma i concorsi saranno insindacabilmente decisi dal capo dell'Amministrazione interessata su parere di una Commissione da lui nominata e composta di rappresentanti dell'Amministrazione medesima, del Ministero dei lavori pubblici, dell'educazione nazionale e della Confederazione.

Art. 3.

Ferme le approvazioni ed i controlli prescritti dalle vigenti disposizioni, sarà sentito, sulla misura del compenso per l'incarico, il parere del Sindacato nazionale fascista delle arti.

Le convenzioni per l'affidamento dell'incarico dovranno subordinare i pagamenti a saldo anche al nulla osta nei riguardi dell'esecuzione a regola d'arte, della competente Sopraintendenza per le arti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — VIDUSSONI — DI REVEL — BOTTAI — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI — PAVOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 840.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 186, recante provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 186, recante provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, primo comma, le parole: « Per la determinazione del valore venale in comune commercio degli immobili oggetto di trasferimento sia per atto tra vivi che per causa di morte, tanto a titolo oneroso che a ti-

tolo gratuito, agli effetti dell'applicazione delle vigenti imposte di registro, ipotecarie, di successione e diritti catastali », sono sostituite con le seguenti: « Per la determinazione del valore imponibile degli immobili oggetto di trasferimento per atto tra vivi, agli effetti dell'applicazione delle vigenti imposte di registro, ipotecarie e diritti catastali ».

All'art. 7, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente comma: « Le disposizioni del presente decreto resteranno in vigore fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 giugno 1942-XX, n. 841.

Norme relative ai proventi delle cancellerie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La quota di concorso da parte dei tribunali e delle preture nella spesa occorrente per il pagamento degli stipendi al personale degli uscieri giudiziari, stabilita con l'art. 161 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è abolita dal 1° luglio 1942-XX.

Art. 2.

Gli uffici delle cancellerie sono autorizzati a percepire dal 21 aprile 1942-XX i diritti stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

Sui diritti derivanti dalla tabella stessa si applicano le prescritte ritenute d'imposta, da versare alla Tesoreria.

L'importo di tali diritti costituisce provento di cancelleria.

Art. 3.

Le modalità per la riscossione e la ripartizione dei proventi di cancelleria saranno regolate da apposite norme, d'intesa col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

ALLEGATO.

Tabella dei diritti spettanti alle Cancellerie degli uffici giudiziari del Regno

1. — Diritto di copia e di autenticazione di atti civili e penali: per ogni pagina . .	L.	1 —
2. — Idem, nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie e per quelle del lavoro superiori alle lire 2000: per ogni pagina	»	0,50
3. — Diritto di originale per tutti gli atti, provvedimenti e certificati giudiziari, iscritti a registro cronologico:		
per le conciliazioni	»	1 —
per le preture e i tribunali	»	2 —
per le Corti d'appello	»	5 —
per la Corte di cassazione	»	8 —
4. — Diritto per ogni fascicolo di affare civile, da formare ai termini di legge:		
per le conciliazioni	»	1 —
per le preture e i tribunali	»	2 —
per le Corti d'appello e la Corte di cassazione	»	4 —
5. — Diritto per ogni comunicazione, pubblicazione, adempimento e per ogni altra prescrizione di legge, da farsi d'ufficio:		
per le conciliazioni	»	0,80
per le preture e per i tribunali	»	1,50
per le Corti d'appello e la Corte di cassazione	»	3 —
Tale diritto è dovuto per ogni parte che si costituisca o comparisca. Più parti aventi unico interesse corrispondono un solo diritto.		
6. — Diritto di registrazione, trascrizione ed iscrizione ipotecaria: per ogni pratica	»	5 —
7. — Idem per le vendite esattoriali relative a debiti di imposte dirette	»	3 —
8. — Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio, e di quelli tenuti da società, associazioni, fondazioni, ecc., compresi i copialettere:		
a) se il registro non supera le pagine 100	»	5 —
b) per ogni 100 pagine successive o frazioni	»	2 —
9. — Diritto di ricerca e visione di atti o fascicoli relativi ad affari civili e penali, o a cause civili definite o estinte da oltre l'anno:		
a) quando sia indicato con precisione l'anno cui si riferisce l'atto o il fascicolo .	»	2 —
b) quando non sia fornita alcuna indicazione, per ciascun anno di ricerche successive al primo	»	1 —
10. — Diritto di urgenza per il rilascio di copia e certificati:		
a) per le copie da rilasciarsi entro due giorni: per ogni pagina	»	0,70
b) per ogni certificato, esclusi quelli del casellario, da rilasciarsi entro un giorno .	»	3 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia

GRANDI

LEGGE 27 giugno 1942-XX, n. 842.

Reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore ed ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo Stato Maggiore del Regio esercito è costituito da un Corpo di Stato Maggiore e da un servizio di Stato Maggiore.

Il Corpo di Stato Maggiore riunisce gli ufficiali che — selezionati attraverso il servizio di Stato Maggiore — meritano di essere più vicini e diretti collaboratori dei comandanti. E' formato da colonnelli e tenenti colonnelli di Stato Maggiore.

Il servizio di Stato Maggiore è formato da tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti in servizio di Stato Maggiore.

Gli ufficiali predetti appartengono ai ruoli delle varie armi e sono compresi nella tabella organica della rispettiva arma.

Art. 2.

L'organico del Corpo di Stato Maggiore risulta dall'annessa tabella graduale e numerica.

Per il servizio di Stato Maggiore non esiste organico fisso; gli ufficiali che vi appartengono ricoprono parte dei posti devoluti complessivamente, dagli organici vigenti, ai vari comandi ed uffici.

Art. 3.

Non è ammessa la cessazione, a domanda, dal Corpo o dal servizio di Stato Maggiore.

Art. 4.

Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore sono scelti, con le norme stabilite dall'art. 6 della presente legge, tra i seguenti ufficiali:

1° colonnelli: fra i colonnelli delle varie armi che siano in possesso del requisito di cui alla lettera *c*) dell'art. 8 ed abbiano appartenuto al Corpo di Stato Maggiore col grado di tenente colonnello;

2° tenenti colonnelli:

a) fra i tenenti colonnelli che abbiano appartenuto al servizio di Stato Maggiore col grado di maggiore;

b) fra i tenenti colonnelli di cui all'art. 13, lettera *b*), quando abbiano compiuto presso il Ministero della guerra (Gabinetto), o presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore, o presso Comandi di grandi unità, sei mesi di servizio di Stato Maggiore e non siano compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno in cui dovrebbero essere trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore.

Art. 5.

I tenenti colonnelli di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 4, che non abbiano ottenuto il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore, possono essere trasferiti nel servizio di Stato Maggiore con le norme stabilite dall'art. 16 della presente legge.

Art. 6.

Per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore i colonnelli e i tenenti colonnelli sono esaminati dalla Commissione, di cui all'art. 16 della presente legge, di mano in mano che ne acquistano titolo. Detta Commissione stabilisce una graduatoria di merito degli ufficiali che ritiene idonei.

Le proposte per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore sono formulate e decise secondo le norme stabilite dall'art. 16 della presente legge, sulla base della predetta graduatoria di merito e in relazione alle vacanze esistenti nell'organico del Corpo stesso.

Art. 7.

I tenenti colonnelli del Corpo di Stato Maggiore sono promossi colonnelli nell'arma di provenienza e cessano di appartenere al Corpo di Stato Maggiore.

Art. 8.

I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i tenenti per essere trasferiti in servizio di Stato Maggiore devono:

a) aver superato gli esami finali dell'Istituto superiore di guerra;

b) aver compiuto l'anno di servizio di cui all'art. 9 della presente legge;

c) aver compiuto, in modo distinto, il periodo di comando di reparto prescritto dalla legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, anche se ridotto nella durata, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge medesima;

d) aver riportato decisione favorevole a norma dell'art. 11 della presente legge.

Art. 9.

Gli ufficiali che hanno superato gli esami finali dell'Istituto superiore di guerra sono inviati a prestar servizio per la durata di un anno presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore o Comandi di grandi unità, previa decisione favorevole emessa dal Ministro per la guerra, a norma dell'art. 16 della presente legge, su proposta dell'autorità ivi indicata e sentito il parere dell'apposita Commissione.

Art. 10.

L'anno di servizio di cui all'art. 9 della presente legge ha inizio normalmente non appena ultimati i corsi dell'Istituto superiore di guerra e deve comprendere un intero periodo di esercitazioni estive.

Nel computo di tale anno non si calcolano i periodi di tempo durante i quali l'ufficiale si assenta, per qualunque motivo, per un periodo superiore a giorni 20.

Al termine dell'anno l'autorità da cui l'ufficiale dipende compila un rapporto sul servizio da lui prestato pronunciandosi in modo esplicito sull'attitudine dell'ufficiale stesso al servizio di Stato Maggiore. Tale rapporto, corredato dal parere delle autorità gerarchiche, è trasmesso al Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 11.

La Commissione di cui all'art. 16 della presente legge, tenuto conto anche dei rapporti compilati a norma del precedente art. 10, esprime, su ciascun ufficiale, il proprio parere circa l'idoneità al servizio di Stato Maggiore.

Le proposte per il trasferimento in servizio di Stato Maggiore sono formulate e decise secondo le norme stabilite dal citato art. 16.

Art. 12.

Gli ufficiali che hanno riportato decisione favorevole al trasferimento in servizio di Stato Maggiore, ma che risultano eccedenti al numero dei posti di cui all'art. 2 della presente legge, sono trasferiti nel servizio stesso di mano in mano che si rendano vacanti i detti posti.

Art. 13.

Per il trasferimento nel servizio di Stato Maggiore vengono presi in esame:

a) i maggiori, i capitani, i tenenti che hanno acquisito tutti i titoli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 8 della presente legge;

b) i tenenti colonnelli in possesso dei requisiti suddetti che abbiano compiuto con successo i corsi dell'Istituto superiore di guerra nell'anno 1935 o negli anni successivi e non provengano dai maggiori in servizio di Stato Maggiore;

c) i tenenti colonnelli di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 14.

I tenenti, i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli in servizio di Stato Maggiore sono promossi al grado superiore nell'arma di provenienza e cessano di appartenere al servizio di Stato Maggiore.

I maggiori che vengono scelti a norma dell'art. 4, lettera *a*), della presente legge, possono, contemporaneamente o dopo la promozione a tenente colonnello, essere trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore sulla base della graduatoria prescritta dall'art. 6, purchè esistano vacanze nell'organico del Corpo stesso.

Art. 15.

Ai capitani che hanno compiuto con successo i corsi dell'Istituto superiore di guerra e ai tenenti colonnelli che hanno ottenuto il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore, è concesso un vantaggio di carriera.

Le norme per la concessione di tale vantaggio sono stabilite dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni.

Il vantaggio di carriera non spetta ai tenenti colonnelli trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore in base all'articolo 4, lettera *b*) della presente legge.

Il servizio di Stato Maggiore non dà luogo a vantaggi di carriera.

Art. 16.

I provvedimenti che interessano gli ufficiali di Stato Maggiore e gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore sono decisi dal Ministro per la guerra, su proposta del Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, in seguito a parere di apposita Commissione.

Le decisioni del Ministro sono definitive ed insindacabili.

Detta Commissione è costituita dal Sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni, dal Sottocapo di Stato Maggiore intendente, dai generali capi reparto del Comando del Corpo di Stato Maggiore e dal generale addetto.

La presidenza della Commissione stessa è assunta dal Sottocapo di Stato Maggiore più elevato in grado o più anziano e, in sua assenza, dall'altro Sottocapo di Stato Maggiore.

Le deliberazioni della Commissione sono sottoposte all'approvazione del Capo di Stato Maggiore dell'esercito.

Art. 17.

Le deliberazioni della Commissione di cui all'art. 16 non sono valide se non intervengono almeno tre componenti di essa.

Le deliberazioni sono emesse a maggioranza di voti: a parità di voti decide il presidente.

Il presidente ha facoltà di far intervenire, in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque ufficiale che sia superiore in grado al giudicando e che abbia, o abbia avuto, alle proprie dipendenze l'ufficiale, per chiarire fatti e circostanze riguardanti il servizio da lui prestato.

Art. 18.

La Commissione di cui al precedente art. 16 si pronuncia:

a) sull'invio ai comandi, indicati nell'art. 9 della presente legge, degli ufficiali che hanno compiuto con successo i corsi dell'Istituto superiore di guerra;

b) sull'idoneità al servizio di Stato Maggiore e al relativo trasferimento;

c) sull'idoneità al trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore;

d) sui trasferimenti nell'arma di provenienza per qualsiasi causa, eccetto che per promozione;

e) sulla preventiva esclusione dal rientro nel servizio o nel Corpo di Stato Maggiore degli ufficiali di cui agli articoli 7 e 14 che ritenga non meritevoli del rientro stesso, per fatti avvenuti durante il prescritto periodo di comando di reparto.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

L'organico dei tenenti colonnelli del Corpo di Stato Maggiore stabilito dalla tabella annessa alla presente legge è riservato agli ufficiali di tale grado che fruiscano dei vantaggi stabiliti dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni.

Fermo il disposto del precerente art. 1, i tenenti colonnelli trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore in base all'art. 18 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, numero 1419, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135, o in base all'art. 8 del R. decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 412, sono considerati in aumento alla predetta tabella organica.

Sono del pari considerati in aumento alla tabella organica i tenenti colonnelli trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore a termine dell'art. 4, lettera *b*) della presente legge.

Art. 20.

Le disposizioni contenute nel primo comma, n. 1, lettera *a*) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2038, rimangono in vigore per gli ufficiali che debbono ancora essere esaminati per il trasferimento nel servizio di Stato Maggiore e che hanno riunito entro il 31 dicembre 1940-XIX, i requisiti prescritti dall'art. 8 della presente legge.

Art. 21.

Ai maggiori in servizio di Stato Maggiore provenienti dai capitani del Corpo di Stato Maggiore ed ai maggiori

pure provenienti dal Corpo di Stato Maggiore e che attualmente compiono il prescritto periodo di comando di reparto è concesso, di mano in mano che saranno trasferiti nel servizio suddetto e con le norme stabilite dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, e successive modificazioni, un vantaggio di carriera con spostamento nel ruolo di un numero di posti pari ad un quarto dell'organico dei maggiori in vigore alla data del 1° gennaio dell'anno in cui la concessione del vantaggio è effettuata.

Detti ufficiali non potranno poi conseguire, nel grado di tenente colonnello, il vantaggio stabilito dall'art. 15 della presente legge.

Art. 22.

Il vantaggio di carriera stabilito dall'art. 21 della presente legge:

sostituisce quello stabilito dall'art. 14 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135;

non è concesso ai maggiori trasferiti in servizio di Stato Maggiore in base al quarto comma dell'art. 18 del citato R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, ed all'art. 9 del R. decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 412, quale risulta sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2038.

Art. 23.

Il vantaggio di carriera stabilito dall'art. 15 della presente legge, non è concesso ai tenenti colonnelli del Corpo di Stato Maggiore che:

a) all'atto della promozione a tenente colonnello abbiano conseguito, per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore, il vantaggio previsto dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni;

b) siano stati reclutati in base al quarto comma dell'art. 18 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135, ed all'art. 9 del R. decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 412, quale risulta sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2038.

Art. 24.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Art. 25.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno tranne che per l'art. 16, il quale ha effetto dal 20 gennaio 1942-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Tabella graduale e numerica degli ufficiali di Stato Maggiore

ENTI	Colonnelli di S. M.	Ten. colonnelli di S. M.
Gabinetto del Ministro	1	9
Comando Corpo di Stato Maggiore. Capi ufficio	10	—
Comando Corpo di Stato Maggiore. Capi sezione	—	26
Ministero della guerra	1	12
Comandi d'armata	—	(*a*) 6
Comandi di Corpo d'armata	21	(*a*) 21
Comandi di divisione	—	(*a*) 67
Istituto superiore di guerra	1	(*a*) 7
Ministero della marina	—	(*b*) 1
Ministero dell'aeronautica	—	(*c*) 1
Ministero dell'Africa Italiana	(*d*) 1	(*e*) 1
Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, Governi e Comandi dipendenti	2	9
Comando superiore Forze armate Africa settentrionale e Comando Regie truppe coloniali libiche	(*f*) 1	5
Regi addetti militari	(*g*) 2	(*g*) 4
Ufficio del Capo di Stato Maggiore generale	1	—
Ufficio dell'Ispettore delle truppe oltremare	(*a*) 1	—
Segreteria Commissione suprema difesa	1	—
Comando Forze armate e Governo isole italiane Egeo	1	—
Incarichi speciali	4	9
	48	178

(*a*) Possono essere anche colonnelli provenienti dai tenenti colonnelli di Stato Maggiore o tenenti colonnelli in servizio di Stato Maggiore.

(*b*) Insegnante Istituto di guerra marittima.

(*c*) Insegnante Scuola di guerra aerea.

(*d*) Capo dell'ufficio militare. Può anche essere tenente colonnello di Stato Maggiore ovvero colonnello o tenente colonnello delle varie armi in possesso del requisito dell'Istituto superiore di guerra e che abbia prestato servizio presso reparti coloniali.

(*e*) Sottocapo ufficio militare. Può anche essere tenente colonnello delle varie armi in possesso del requisito dell'Istituto superiore di guerra e che abbia prestato servizio presso reparti coloniali.

(*f*) Può essere anche tenente colonnello di Stato Maggiore.

(*g*) Possono anche essere colonnelli delle varie armi provenienti dai tenenti colonnelli di Stato Maggiore.

Avvertenza. — E' data facoltà al Comando del Corpo di Stato Maggiore di apportare varianti alla ripartizione sopra specificata degli ufficiali, qualora esigenze di servizio lo richiedano, purchè rimangano immutati i totali complessivi di ciascun grado, onde nessun onere di nessun genere ne derivi al bilancio della guerra.

LEGGE 11 luglio 1942-XX, n. 843.

Coordinamento di talune norme riguardanti agevolazioni tributarie in materia di edilizia e differimento di termini a causa dello stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini dell'esecuzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, nonchè delle agevolazioni concernenti le tasse e le imposte indirette sugli affari, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, ha facoltà di dilazionare, fino al periodo massimo di due anni dalla cessazione dello stato di guerra, i termini fissati in provvedimenti speciali di approvazione di piani regolatori, per l'inizio e l'ultimazione della costruzione di nuovi fabbricati, quando i lavori relativi non abbiano potuto essere iniziati od ultimati per effetto dei divieti di nuove costruzioni stabiliti col R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e col R. decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1942-XX, n. 9.

Resta ferma, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione venticinquennale dal giorno successivo alla scadenza del termine di ultimazione originariamente stabilito dai rispettivi provvedimenti di approvazione dei piani regolatori, ovvero da quelli emanati per l'esecuzione dei medesimi.

Il decreto interministeriale concernente la dilazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Per le società cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli articoli 147, 1° comma, e 149, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.

Non sono, però, restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari già percette, in misura ordinaria, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 3.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi dagli enti ed istituti di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, a tenore e pei fini del testo unico medesimo.

La stessa esenzione è applicabile anche agli interessi sui mutui concessi da società e privati per la costruzione di case popolari. Ne sono altresì esenti gli utili di gestione corrisposti ai soci assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle società cooperative e di mutuo soccorso.

Ferma restando l'esenzione per gli interessi sui mutui già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, sotto l'impero delle disposizioni legislative le quali prevedevano tale esenzione, sono abrogati l'art. 157 del testo unico predetto e l'ultimo comma dell'art. 153.

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 50 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, è sostituito il seguente:

« Qualora il procuratore delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per le case popolari od economiche, comunicherà la sua opposizione motivata alla parte interessata, la quale potrà produrre ricorso in via amministrativa al Ministro per i lavori pubblici, il quale decide previa intesa col Ministro per le finanze ».

Art. 5.

Agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni concernenti le imposte dirette, anche se previste dalle leggi di approvazione dei piani regolatori, si considerano nuove costruzioni le sopraelevazioni, le trasformazioni di soffitte e gli ampliamenti, ancorchè costituiti da singoli vani, degli edifici preesistenti.

Art. 6.

Agli effetti delle esenzioni temporanee ed agevolazioni concernenti la normale imposta sui fabbricati e le relative sovrimposte si considera, in ogni caso, qualunque sia la dizione usata dalle vigenti disposizioni legislative in materia, l'epoca nella quale le costruzioni si rendono effettivamente abitabili o servibili all'uso cui sono destinate, ai sensi dell'art. 18 della legge organica del 26 gennaio 1865, n. 2136.

Art. 7.

Le esenzioni ed agevolazioni previste per le case di abitazione, sono applicabili anche ai locali destinati a negozi, quando i medesimi rappresentino un accessorio, appartengano al medesimo proprietario ed il reddito non superi il quarto di quello dell'intero edificio. In caso diverso la esenzione rimane limitata alla sola parte destinata ad abitazione.

Art. 8.

L'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 159 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le case di abitazione costruite da contadini ed altri lavoratori agricoli, da operai ed artigiani nel territorio di Comuni non capoluoghi di Provincia, compete a condizione che le case siano abitate dai rispettivi proprietari.

È tuttavia consentita l'esenzione nel caso che i locatari rivestano anch'essi la qualità di contadini, lavoratori agricoli, operai e artigiani.

La qualità di contadino o lavoratore agricolo si desume con riferimento all'art. 4, lettera *a*) del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024, per l'imposta sui fabbricati.

Art. 9.

L'esenzione prevista dall'art. 168 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le ricostruzioni di case dichiarate inabitabili e gli alloggi ricavati mediante

ricostruzione o radicale trasformazione di locali terreni già adibiti ad uso negozio, magazzini ed abitazioni infette o malsane, con l'eventuale annessione di locali immediatamente sovrastanti, quando ciò sia reso indispensabile per ottenere, pei nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti, è subordinata, a pena di decadenza, alla preventiva denunzia all'Ufficio distrettuale delle imposte e l'inabitabilità deve essere dichiarata dalle competenti autorità, prima della demolizione. Ove manchi la preventiva dichiarazione di inabitabilità la esenzione è concessa ai vani nuovi costruiti oltre l'altezza del fabbricato preesistente, ovvero su area libera. Agli effetti di cui sopra sono anche considerati vani nuovi quelli che solo parzialmente si elevano oltre l'altezza del fabbricato preesistente o solo parzialmente si estendono su area libera, sempre quando rispettivamente nella loro altezza e nella loro superficie prevalga la parte nuova rispetto a quella da considerare assorbita nell'altezza o nella superficie del fabbricato preesistente.

L'esenzione medesima è concessa alle ricostruzioni di case imposte dall'attuazione dei piani regolatori. Le case ricostruite ad iniziativa dei possessori, ancorchè comprese nel perimetro dei piani regolatori, beneficiano solo delle altre agevolazioni previste dalle leggi generali e speciali.

Art. 10.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, le esenzioni ed agevolazioni tributarie concernenti l'imposta fabbricati e le relative sovrimposte, non sono cumulabili, neppure in successivi periodi di tempo.

L'art. 28 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, non è applicabile nei riguardi degli immobili appartenenti a persone od enti soggettivamente esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Gli immobili contemplati dalla citata legge, tanto se affittati quanto se usati dal proprietario, sono descritti nel vigente catasto mediante l'elencazione degli elementi costitutivi, quali gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi, i binari anche se posti su aree pubbliche ovvero nel relativo soprassuolo o sottosuolo, le gallerie, i ponti e simili.

Art. 11.

Fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni legislative gli edifici, tanto agli effetti delle esenzioni temporanee quanto dello sgravio per sfitto, si considerano secondo le norme ed i criteri attualmente vigenti per l'imposta sui fabbricati.

La domanda di sgravio per sfitto dovrà essere presentata entro il perentorio termine di trenta giorni da quello in cui il fabbricato cessò di essere affittato e ripetersi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal compimento dell'anno durante il quale il fabbricato non venne affittato.

Art. 12.

La rettifica da parte della Finanza del reddito dei fabbricati dichiarato dai contribuenti ai fini della revisione parziale deve essere effettuata entro i termini previsti dall'art. 39 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.

La notifica degli accertamenti viene eseguita in confronto delle persone componenti la ditta iscritta in catasto, ancorchè le medesime non siano gli effettivi possessori. Questi ultimi non possono eccepire l'inefficacia della notifica allorquando l'inesatta intestazione è loro imputabile per l'omissione degli adempimenti prescritti dalle vigenti norme riguardanti l'imposta fabbricati e la conservazione del catasto.

Art. 13.

Nulla è innovato alle norme contenute nell'art. 7 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35, concernente la esenzione quindicennale per gli edifici danneggiati dai terremoti e successivamente riparati.

Art. 14.

Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte del contribuente, ovvero dell'Amministrazione finanziaria contro i deliberati delle Commissioni amministrative, non si farà luogo al rimborso delle imposte dirette se non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 8 giugno 1942-XX, n. 844.

Modificazioni alla composizione e al funzionamento del Comitato centrale e dell'Ufficio per la mobilitazione dell'energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, convertito con modifiche nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 436, portante provvedimenti relativi all'energia elettrica;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2244, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1525, che detta norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alla composizione e al funzionamento del Comitato centrale e dell'Ufficio per la mobilitazione dell'energia elettrica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato per la guerra,

per la marina, per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono chiamati a far parte del Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica, istituito col Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, convertito con modifiche nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 436, un ispettore generale del Genio civile e un esperto in materia di elettrotecnica con le funzioni di vicepresidenti.

La nomina avrà luogo con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

I due vicepresidenti avranno inoltre i compiti, che saranno fissati dal presidente, per promuovere e vigilare l'attività dell'Ufficio per la mobilitazione dell'energia elettrica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA — PARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, *foglio* 1. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1942-XX, n. 845.
Norme transitorie per la promozione al grado 7° del gruppo B del ruolo dell'Amministrazione provinciale del Tesoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 911;
Visto l'art. 42 della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Riconosciuta l'urgente necessità di provvedere di titolari alcuni Uffici provinciali del Tesoro;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In corrispondenza ai posti attualmente disponibili o che si renderanno tali sino al 30 giugno 1943-XXI nel grado 7° nel ruolo di gruppo *A* del personale dell'Amministrazione provinciale del Tesoro e che non possano conferirsi ai funzionari del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, può farsi luogo ad altrettante promozioni in soprannumero al grado 7° nel ruolo di gruppo *B* del personale di detta Amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, *foglio* 2. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1942-XX.
Calendario per l'annata venatoria 1942-43.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Sulle proposte dei Comitati compartimentali e sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura (Sezione III);

Decreta:

Art. 1.

La caccia e l'uccellagione alla quaglia, alla tortora, ai passeracei, ai palmipedi e ai trampolieri sono consentite a partire dal 23 agosto 1942-XX. Nelle provincie, però, di Verona, Bergamo, Brescia, Vicenza, Sondrio, Treviso (Comp. III), Venezia, Padova, Rovigo e Ferrara (Comp. V), tenuto presente che la caccia alla quaglia e alla tortora è consuetudinaria e che la selvaggina stanziale protetta vi si trova in proporzioni modeste ed in zone ben delimitabili, la caccia stessa è consentita anche e solamente nei giorni festivi del mese di agosto che precedono l'accennata apertura e, cioè, domenica 2, domenica 9, sabato 15 e domenica 16 agosto 1942-XX.

Art. 2.

Nell'ambito delle rispettive provincie i Prefetti del Regno, avvalendosi dei poteri eccezionali di cui all'art. 19 della legge comunale e provinciale, consentiranno, ove lo credano opportuno, la caccia alla selvaggina stanziale protetta a decorrere dal 23 agosto 1942-XX.

Art. 3.

Fermo restando il divieto sancito dall'art. 35 del testo unico per quanto riguarda la cattura della selvaggina stanziale protetta, l'uccellagione da appostamento fisso è consentita dal 2 agosto 1942-XX.

Art. 4.

La caccia al camoscio nel tratto che va dalla zona del Monte Rosa, Valli Anzasca, Orsola e minori al Lago Maggiore, in provincia di Novara, si chiude il 20 ottobre 1942-XX e nel Compartimento I (provincie

di Torino, Asti, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria e Novara) la caccia a detto selvatico si chiude il 15 novembre 1942-XXI; la caccia ai fagiani nelle riserve durante il mese di gennaio 1943-XXI è limitata ai soli maschi.

Art. 5.

In Sardegna la caccia alla pernice, alla lepre e alla gallina prataiola si chiude il 4 novembre 1942-XXI, e la caccia al cinghiale si apre il 15 dello stesso mese. La pernice sarda uccisa nell'Isola non può essere asportata che nei limiti di 15 capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza e col fucile.

Art. 6.

Per la caccia alla lepre l'uso dei cani da seguito è consentito a partire dal 1° ottobre 1942-XX, mentre per la caccia al cervo, al daino e al cinghiale l'uso dei cani stessi è consentito fino al 31 gennaio 1943-XXI.

Art. 7.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 38 del testo unico, nonchè quelle recate dal decreto Ministeriale 27 aprile 1942-XX, relativo all'oasi di protezione della fauna costituita in Greggio (Vercelli), per l'annata venatoria 1942-43 rimangono vietate:

a) la caccia e la cattura del capriolo, dell'urogallo o gallo cedrone in Valtellina;

b) la caccia e la cattura della pernice rossa nelle provincie di Asti e Cuneo;

c) la caccia e la cattura dei maschi del cervo e del daino, in terreno libero, in Sardegna;

d) la caccia e la cattura del francolino di monte. Tale divieto non si applica nelle provincie di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume e Pola.

Art. 8.

E' vietata la caccia e la cattura delle specie non appartenenti alla fauna locale e introdotte a scopo di acclimazione, limitatamente al periodo della acclimazione stessa, secondo l'elenco che ciascun Comitato provinciale della caccia compilerà in sede di manifesto.

Art. 9.

Eccetto che nella zona delle Alpi, è consentita la caccia al colombaccio, alla colombella, allo storno, al merlo, al tordo, al tordo sassello, alla cesena, alle allodole, ai passeri, al fringuello, al frosone, ai falchi, ai corvi, alle cornacchie, alla gazza e alla ghiandaia fino al 28 marzo 1943-XXI, e la caccia ai palmipedi e ai trampolieri (esclusi il germano reale e la folaga la cui caccia termina il 28 marzo) fino al 21 aprile 1943-XXI. L'uccellagione, con reti a maglia larga non inferiore a 3 cm. di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi e ai trampolieri, esclusa la beccaccia, è consentita fino al 28 marzo predetto.

Sono approvate le restrizioni proposte dai Comitati provinciali della caccia in sede di calendario venatorio.

Art. 10.

Nelle provincie di Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Chieti (Comp. VIII), Campobasso (Comp. XIV), Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera (Comp. IX), Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Salerno, Napoli (Comp. XV), Potenza (Comp. XIV), Littoria, Roma, Viterbo (Comp. XIII), La Spezia, Genova, Savona, Imperia (Comp. X), Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, Trapani (Comp. XVI) la caccia alla quaglia e alla tortora è consentita dal 18 aprile al 30 maggio 1943-XXI entro il limite di m. 1000 dall'orlo interno dell'arenile, escluse, peraltro, le località in stato di coltura e quelle ove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale esercizio venatorio arrechi danno alla selvaggina stanziale protetta.

Nella penisola Salentina la zona nella quale è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora è di metri 2000.

Nel Compartimento della Sicilia il limite di m. 1000 parte dall'orlo interno degli agrumeti.

Art. 11.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto rimangono invariati i termini di caccia indicati dal testo unico citato nelle premesse.

Roma, addì 25 luglio 1942-XX

(3058) *Il Ministro*: PARESCHI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 31 luglio 1942-XX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1942-XX, n. 742, concernente modificazioni delle norme per l'applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali.

(3081)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Enna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 27 luglio 1942-XX, il fascista Costantino Gobbi è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Enna.

(3067)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Fiume

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 27 luglio 1942-XX, il fascista Angelo Inardi è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Fiume, in sostituzione di Torino Torrini.

(3068)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 27.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	116568	87,50	Morino *Modesta* di Luigi, moglie di Poggio Luigi, dom. a Nizza Monferrato (Alessandria), vincolata come dote della titolare.	Morino *Agata Modesta* di Luigi, ecc., come contro.
Id.	186403	87,50	Riggio Attilio di Antonino, dom. a Petralia Sottana (Palermo), l'usufrutto vitalizio spetta a *Di Vito* Maria fu Pietro, moglie di Riggio Antonino, dom. a Petralia Sottana (Palermo).	Come contro, l'usufrutto vitalizio spetta a *Di Vita* Maria fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	515165	17.500 —	Ospedale Francesco Pispico in Poggiardo (Lecce), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Pispico *Felicetta* fu Fedele, ved. Mauro, dom. a Poggiardo (Lecce).	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Pispico *Carmela Maria Felicia* fu Fedele, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	380854	126 —	Bollorino *Giuseppina* di Rinaldo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Loano (Savona).	Bollorino *Maria Teresa Giuseppina* di Rinaldo, minore, ecc., come contro.
Id.	822216	350 —	Bollorino *Giuseppina* di Rinaldo, nubile, dom. in Loano (Savona).	Bollorino *Maria Teresa Giuseppina* di Rinaldo, nubile, ecc., come contro.
Id.	822217	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	829021	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	832735	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	838660	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	838661	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	838662	17,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	410472	707 —	Mantovani Giovannina fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Rigoni Anna fu *Pietro*, ved. Mantovani, dom. a Milano.	Mantovani Giovannina fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Rigoni Anna fu *Teodoro*, ecc., come contro.
Id.	410473	707 —	Mantovani Angela fu Pietro, ecc., come sopra.	Mantovani Angela fu Pietro, ecc., come sopra.
Id.	410474	707 —	Mantovani Emilia fu Pietro, ecc., come sopra.	Mantovani Emilia fu Pietro, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	789559	262,50	Biancoli Renato di Alessandro, dom. a Bologna, con usufrutto a Biancoli Alessandro fu *Orazio Icilio*, dom. a Bologna.	Come contro, con usufrutto a Biancoli Alessandro fu *Icilio*, dom. a Bologna.
Id.	636170	105 —	Adobbati Teresa o Teresina di *Nicola*, moglie di Demma Filippo, dom. ad Armento (Potenza), vincolata per dote.	Adobbati Teresa o Teresina di *Francesco Nicola Maria*, moglie, ecc., come contro.
Id.	728442	119 —	Come sopra	Come sopra
Id.	779270	451,50	Verderone *Adelina* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Valmacchino Giovannina fu *Antonio*, ved. di Francesco Verderone, dom. a Leyni (Torino), con usufrutto a favore di questa ultima.	Verderone *Adelaide* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Valmacchino Giovannina fu *Antonio Maria*, ecc., come contro.
Id.	821732	945 —	Verderone *Adelina* fu Francesco, nubile, dom. a Leyni (Torino), con usufrutto come sopra.	Verderone *Adelaide* fu Francesco, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 %	268487	147 —	Aragno *Battista* fu Cesare, presunto assente rappresentato dal curatore speciale Benedetto Carlo, dom. in Settimo Torinese (Torino).	Aragno *Giovanni Battista* fu Cesare, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	499420	98 —	Ospizio dei poveri vecchi cronici di S. Giuseppe di Caraglio (Cuneo), con usufrutto a Cesano *Marianna* fu Giov. Battista, dom. a Caraglio.	Come contro, con usufrutto a Cesano *Maria Maddalena* fu Giov. Battista, dom. a Caraglio.
Cons. 3,50 % (1906)	159955	350 —	Isnard *Elisa* di Roberto, moglie di Vincenzo Di Benedetto, con vincolo dotale.	Isnard *Maria Antonietta Elisa* di Roberto, ecc., come contro.
Id. (1902)	40532	549,50	Ripandelli *Annina* fu Germano, moglie di Fittipaldi Arturo, dotale.	Ripandelli *Amina* fu Germano, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	76558	35 —	Carrieri Giuseppe fu Felice, dom. in Giovinazzo (Bari).	Carrieri Giuseppe fu Felice, *minore sotto la patria potestà della madre Lalombarda Anna-Rosaria, ved. Carrieri Felice*, dom. a Giovinazzo (Bari).
Id.	186354	185,50	Boccardi Rosa fu *Giamberardino*, moglie di Pannunzio *Nicola* Vito, dom. a Molfetta (Bari), con vincolo dotale.	Boccardi Rosa fu *Berardino* o Giamberardino, moglie di Pannunzio *Nicolò* Vito o Nicola Vito, dom., ecc., come contro.
Id.	80416	105 —	Marella *Rita* fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Scarpa Vincenza fu Luigi, ved. Marella, dom. a Chioggia (Venezia).	Marella *Rito* fu Pasquale, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	73292	270 —	Brunetti Vitantonio fu Vito, dom. in Mola (Bari), con usufrutto a favore di *Cartolina* Maria, nubile, dom. in Mola, (Bari).	Come contro, con usufrutto a favore di *Cartellini* Maria, nubile, dom. in Mola (Bari).
P. R. 3,50 %	340678	196 —	Boalino Maria fu Giovanni Battista, moglie di Massenza Gio-Battista dom. a Torino, l'usufrutto vitalizio spetta a Boalino *Anna* fu *Giovanni Battista* ved. Carpegna Giovanni Battista, dom. a Torino.	Come contro, l'usufrutto vitalizio spetta a Boalino *Anna Maria* fu *Giuseppe*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	348179	73,50	Peregalli *Carlo Napoleone* fu *Giuseppe Carlo*, minore sotto la patria potestà della madre Bianchetti *Maria Maria* fu Giacomo, ved. Peregalli, dom. a Rogolo (Sondrio).	Peregalli *Carlo Rizzeri* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Bianchetti *Maria* fu Giacomo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 giugno 1942-XX — *Il direttore generale*: POTENZA

(2493)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96. — Data: 16 giugno 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno. — Intestazione: Podestà del comune di Rosignano Marittimo. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 10. — Rendita: L. 392.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97. — Data: 16 giugno 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno. — Intestazione: Podestà del comune di Rosignano Marittimo. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1. — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98. — Data: 16 giugno 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno. — Intestazione: Podestà del comune di Rosignano Marittimo. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1. — Rendita: L. 132,12.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99. — Data: 16 giugno 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno. — Intestazione: Podestà del comune di Rosignano Marittimo. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3. — Rendita: L. 750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100. — Data: 16 giugno 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno. — Intestazione: Podestà del comune di Rosignano Marittimo. — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Rendita: L. 3732.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76. — Data: 9 ottobre 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina. — Intestazione: Maymone Felice-Tommaso. — Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo. — Capitale: L. 11.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7763. — Data: 28 gennaio 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia. — Intestazione: Pacini Giuseppe fu Iacopo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1396. — Data: 15 gennaio 1942. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino. — Intestazione: Paccotti Matildio di Giuseppe. — Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo. — Capitale: L. 20.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5870. — Data: 12 maggio 1942. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari. — Intestazione: Marino Adele fu Antimo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16784. — Data: 30 dicembre 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Genova. — Intestazione: Pinasco Giovan Battista fu Benedetto. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35289. — Data: 22 marzo 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma. — Intestazione: Leoni Guido di Arnaldo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1912. — Data: 8 agosto 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia. — Intestazione: Tini Giuseppe. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22088. — Data: 27 gennaio 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli. — Intestazione: Visco Claudio di Francesco. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 372. — Data: 22 aprile 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania. — Intestazione: D'Ippolito Mariannina-Leonilda fu Felice-Antonio. — Titoli del Debito pubblico: 1 nominativo. — Rendita L. 250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3409. — Data: 30 ottobre 1940. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena. — Intestazione: Campori Egidio fu Giancarlo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4165. — Data: 21 gennaio 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari. — Intestazione: D'Amato Pasquale di Vincenzo. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7179. — Data: 27 febbraio 1941. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria. — Intestazione: Paviglianiti Annunziato fu Francesco. — Titoli del Debito pubblico: quietanze. — Capitale: L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

(2942) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 19 maggio 1942-XX, il notaio dott. Pietro Valsecchi fu Carlo, residente ed esercente in Bergamo, è stato accreditato, per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 27 luglio 1942-XX

(3065) *Il direttore generale*: POTENZA

Ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali

Si avverte che giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale predetto secondo la situazione al 1° gennaio 1942-XX.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3066)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 418 del 23 luglio 1942-XX, relativo al prezzo dei libri giacenti in magazzino

Con circolare P. 418 del 23 luglio 1942-XX, il Ministero delle corporazioni ha fatto presente l'inammissibilità delle maggiorazioni sui prezzi di copertina dei libri in magazzino (con stampigliatura o applicazione di striscie sopra il vecchio prezzo), qualunque sia l'entità delle giacenze o l'epoca di pubblicazione dei libri stessi, ed il conseguente obbligo di rimborso del maggior prezzo eventualmente percepito.

(3082)

Riassunto del provvedimento P. 411 del 18 luglio 1942-XX, relativo ai prezzi dei libri di testo per le scuole medie ristampati.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 411 del 18 luglio 1942-XX, a completamento delle disposizioni emanate con la circolare P. 377 del 25 giugno 1942-XX, circa i prezzi dei libri di testo per le scuole medie, ha stabilito quanto segue:

Qualora i testi ristampati per l'anno scolastico 1941-42 e successivi contengano aggiunte che comportino, rispetto alla precedente stampa, un aumento del numero delle pagine (e sempreché queste siano di formato non inferiore a quello precedente), possono essere praticati, per le pagine aggiunte, prezzi non superiori ai limiti massimi fissati per i libri di testo pubblicati per la prima volta per l'anno scolastico 1942-43, mentre per le altre pagine rimane l'obbligo di praticare un prezzo non superiore a quello della precedente stampa.

Ove si tratti, poi, di ristampa di testi editi prima del 30 luglio 1940-XVIII, si potranno praticare per l'intero testo ristampato, comprese le eventuali pagine aggiunte, prezzi non superiori ai limiti massimi di cui alla circolare sopracitata.

(3083)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Annullamento di marchio di fabbrica

Il marchio di fabbrica n. 46558, registrato il 20 novembre 1933 al nome della Beiersdorf S. A. It. e compreso nell'elenco pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1935, n. 119, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 12 marzo 1942, autenticata dal notaio dott. Salvatore Nocera di Rho e presentata presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano il 12 marzo 1942-XX.

(3064) *Il direttore*: ZENGARINI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Avviso di smarrimento di diploma di laurea

E' stato smarrito a Genova nei primi giorni del gennaio 1942 il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Regia università di Milano l'11 luglio 1939-XVII, dal dott. Athos Caprara di Creso e di Ernesta Ferrari, nato a Milano il 2 giugno 1913.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Milano.

(3071)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso ad un posto di professore straordinario di fisica sperimentale e ad un posto di professore straordinario di chimica generale e inorganica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 16 maggio 1932, n. 595, che reca norme riguardanti il personale civile insegnante della Regia accademia navale;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940, n. 771, che apporta modificazioni al suddetto regolamento;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2305, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto 17 novembre 1938, n. 1728;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1938, n. 2011;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Vista la legge 14 giugno 1941, n. 614;

Vista la legge 8 luglio 1941, n. 868;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il foglio n. 39967-1306-3.7.1./1.3.1. del 13 marzo 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ai seguenti posti:

un professore straordinario di fisica sperimentale;

un professore straordinario di chimica generale e inorganica;

nel personale civile insegnante della Regia accademia navale di Livorno con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerente al grado 7° (gruppo A) dell'ordinamento gerarchico.

Il concorso è per titoli. La Commissione giudicatrice, valuterà, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però in ogni caso, preferenze alle lauree conseguite presso le università del Regno nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le università estere ed a parità di altre condizioni i titoli relativi ad insegnamenti effettuati presso Regie università o altri istituti superiori. Costituisce titolo di merito lo aver prestato servizio quinquennale presso la Regia accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dai necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª), e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito ed elencare i documenti annessi alle domande stesse.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante non ha oltrepassato i 40 anni di età, ad eccezione di coloro che fossero già alle dipendenze della Regia marina per i quali si prescinde da qualsiasi limite di età. Coloro che hanno superato il 40° anno di età, ma non il 45°, possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, per gli invalidi dell'attuale guerra, per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite massimo di età è fissato a 45 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche posteriore alla Marcia su Roma i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 40 è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

Al concorso sono ammessi anche i cittadini albanesi;

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1 penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno comunque avere il visto di ratifica del Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi della guerra 1915-18 o delle operazioni militari dell'A.O. dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio o nell'attuale guerra hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale 1922.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero o dell'attuale guerra devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69 possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero o nell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A.O.I., o in dipendenza di operazioni durante il servizio militare non isolato all'estero o dell'attuale guerra dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza:

7) diploma di laurea universitaria in fisica per la cattedra in fisica sperimentale e diploma di laurea universitaria in chimica per la cattedra di chimica generale e inorganica.

Si richiede il titolo originale o copia autentica di dette lauree: non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari;

9) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio ed una propria dichiarazione in carta libera attestante, sotto la loro responsabilità, se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio. La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso. I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande pervenute oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione

I candidati che risiedono nelle colonie nonchè coloro che provano di trovarsi in servizio militare potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio della eventuale prova pratica o dell'esame dei titoli, la cui data sarà loro comunicata dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda di ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Tale attitudine fisica sarà accertata presso la Regia accademia navale in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, riguardante la applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale penale, stimasse opportuno, per qualsiasi motivo, di non assumere in qualità di insegnante in un istituto militare.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la marina, di concerto con quello per l'educazione nazionale, e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo della Regia accademia navale e due professori ordinari di Regia università, membri:

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado 7°, segretario senza voto.

I due membri professori ordinari di università saranno scelti fra i cultori delle materie per le quali è indetto il concorso; tuttavia, un commissario potrà essere scelto anche fra i cultori di discipline affini.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni vigenti.

Art. 7.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto Ministeriale professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un Regio istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio con decreto del Ministro per la marina, su proposta motivata dal Comando dell'Accademia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(3076)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Gela

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 31 gennaio 1942-XX per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Gela;
Visto il decreto Ministeriale, in data 21 maggio 1942-XX col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Visti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Gela nell'ordine appresso indicato:

1. Viverit Domenico, P.N.F. 1-1-1920; squadrista; Marcia su Roma; coniug., 4 figli con punti 112/150
2. Conte Paolo, croce m. g.; coniugato, 4 figli . . . . » 112/150
3. Colucci Michele . . . . . » 112/150
4. Ruppen Giuseppe, coniugato, 2 figli » 111/150
5. Puglisi Gian Battista . . . . . » 111/150
6. Ferrari Gino, P.N.F. 12-8-1922; Marcia su Roma . . . . » 109/150
7. De Cesaris Enrico, ex. comb. . . » 109/150
8. Gandolfo Pietro . . . . . . » 109/150
9. Gaetani Dante . . . . » 108/150
10. Rossi Amedeo, ex comb. . . . » 107/150
11. Pagano Quintino, coniugato, 2 figli » 107/150
12. Russo Ferruccio . . . . . . » 107/150
13. Mangeri Antonino, combatt. guerra attuale; uff. complemento . . . . . . » 106/150
14. Fangani Giovanni, coniugato, 6 figli » 106/150
15. Ferro Girolamo . . . . . . » 106/150
16. Milioni Arturo, ex comb.; uff. complemento . . . . » 105/150
17. Marino Vincenzo, P.N.F. 1-1-1921 . » 105/150
18. Zampino Giordano . . . . . » 105/150
19. Carrara Settimo, croce m. g.; uff. compl. . . . . » 104/150
20. Pasqualis Marcello, comb. guerra attuale; uff. compl. . . . . » 104/150
21. Gallo Rosario, uff. compl.; coniugato, 2 figli . . . . » 104/150
22. Montagna Antonino . . . . . » 103/150
23. Di Capua Michele, ex comb.; P.N.F. 22-8-1921; squadrista . . . . . . » 102/150
24. Porta Angelo, P.N.F. 14-3-1922 . . » 102/150
25. Tortiello Ugo, coniugato, 2 figli . » 102/150
26. Abbaticchio Pietro . . . . . » 102/150
27. Polazzi Tito, coniugato, 2 figli . » 101/150
28. Balduzzi Luigi . . . . . . » 101/150
29. Picaia Matteo, croce m. g.; squadrista, Marcia su Roma . . . . . » 100/150
30. Martellotta Gennaro, croce m. g. . » 100/150
31. Folchitto Ruggero, ex comb.; P.N.F. 13-7-1922 . . . . » 100/150
32. Guerrieri Domenico, uff. compl.; coniugato, 4 figli . . . . » 100/150
33. Barca Giuseppe, coniugato, 2 figli; nato 7-8-1900 . . . . » 100/150
34. Sardella Pasquale, coniugato, 2 figli; nato 26-12-1900 . . . . » 100/150
35. Cantarini Giulio, coniugato, 1 figlio . » 100/150
36. Pigaglio Vittorio . . . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Caltanissetta per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3073)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Cesena

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 30 marzo 1942-XX per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe vacante nel comune di Cesena;
Visto il decreto Ministeriale, in data 21 maggio 1942-XX col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Visti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Cesena nell'ordine appresso indicato:

1. Davolio Luigi, uff. compl., coniugato con punti 112/150
2. Lombardi Edoardo . . . . . » 112/150
3. Lanfranco Giacomo . . . . . » 111/150
4. Iacaruso Iolando . . . . . . » 108/150
5. Sangiorgio Carlo . . . . . . » 106/150
6. Marinoni Edoardo, ex combattente; croce m. g. ed encomio; iscr. P.N.F. 1-3-20; squadrista; Marcia su Roma . . . . . » 106/150
7. Provenzano Francesco, ex combatt. anche dell'attuale guerra; croce m. g.; uff. di compl.; coniugato, 4 figli . . . . » 105/150
8. Sorge Alfio, ex comb.; uff. compl.; coniugato, 4 figli . . . . » 105/150
9. Beltrami Flavio, ex comb.; uff. complemento; coniugato, 3 figli . . . . » 105/150
10. Baldassarre Luigi, ex comb.; uff. compl.; coniugato, 2 figli . . . . . . » 105/150
11. Romiti Giovanni, ex comb.; uficiale compl.; coniugato, 1 figlio . . . . . » 105/150
12. Favilla Carlo . . . . » 105/150
13. Rossetti Ermenegildo . . . . . » 103/150
14. Ferrari Antonio, ex comb.; ferito di guerra . . . . » 102/150
15. Romagnoli Enrico . . . . . . » 102/150
16. Michelon Giovanni, ex comb.; iscr. P.N.F. dal 18 luglio 1922; squadrista . . » 101/150
17. Pollidori Giuseppe, coniugato, 3 figli » 101/150
18. Tancini Luigi, coniugato. 2 figli . » 101/150
19. Guiot Pietro, med. arg. e br. v. m.; 2 croci guerra . . . . » 100/150
20. Novaga Arvedo, ex comb.; croce m. g. . . . . » 100/150
21. Emiliani Nicola, ex. comb.; coniugato, 4 figli . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3072)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.